Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITÁ SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO n. 3401

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÁ' SICILIANA
L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come integrato e modificato dai DD.LL.vi 24 marzo 2006, n.157 e 26 marzo 2008, n.63;

VISTO il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani ne sono parte integrante;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

VISTO l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, recepito nella Regione Siciliana con il decreto dell'Assessore regionale dei Beni culturali ed ambientali n.5820 dell'8 maggio 2002, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

VISTI i Decreti dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con i quali sono stati approvti i Piani paesaggistici delle province dell'Isola: Trapani (ambito 1), Messina (Ambito 9), Ragusa, Caltanissetta;

VISTI i Decreti dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con i quali è stata disposta l'adozione delle proposte di Piano Paesaggistico delle province di Trapani (Ambiti 2-3), Siracusa, Agrigento;

VISTO il D.lgs 227/2001 che detta la definizione giuridica del concetto di bosco e formazioni vegetali assimilate avente rilievo ai fini della individuazione dei beni paesaggistici di cui all'art 142 lett. g) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.lgs n. 42/2004 e s.m.i;

VISTA la L.R. 16/2006 e s.m.i che individua la definizione del concetto di bosco avente rilievo ai fini urbanistici;

VISTO L'ART. 6 comma 7 della L.R. 14/2006 indicante gli strumenti di pianificazione regionale forestale che sancisce che "ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi nell'inventario forestale è coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente articolo a pena di nullità";

VISTA la Carta Forestale Regionale redatta dal Comando Forestale e adottata con delibera della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che è necessario assicurare certezza nei riferimenti tecnici e amministrativi alle differenti definizioni del concetto di bosco nella normativa regionale e in quella statale, l'una avente rilievo urbanistico, l'altra rilievo paesaggistico e culturale;

CONSIDERATO che durante le procedure di adozione, di approvazione e di prima applicazione dei piani paesaggistici sono emerse dalle osservazioni prodotte dagli interessati numerose segnalazioni circa l'asserita erronea individuazione delle aree di bosco di cui al D.lgs 227/01;

CONSTATATO che è necessario procedere alla verifica delle cartografie forestali, con particolare riferimento alla individuazione dei boschi aventi rilevanza ai fini paesaggistici, al fine di rendere più celere e più efficace l'azione amministrativa, anche nel rispetto delle aspettative e delle necessità dell'utenza e che pertanto occorre emanare le relative disposizioni operative agli Uffici preposti;

CONSIDERATO che il requisito per la sussistenza del vincolo di tutela boschiva è la effettiva presenza del bosco al momento verifica, anche con riferimento alle previsioni dell'art. 142 lett. g) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 42/04;

CONSIDERATO che con circolare n. 9 del 4/4/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e I.S., è stato stabilito, ai fini della tutela paesaggistica, di fare riferimento alla definizione di bosco fissata del D.lgs 227/01;

CONSIDERATO che appare opportuno, ai fini della uniformità delle previsioni dei Piani Paesaggistici provinciali, dettare indicazioni uniformi dei livelli di tutela paesaggistcia dei boschi e delle modalità di attuazione delle compensazioni degli impatti sul patrimonio boschivo;

DECRETA

Art. 1

Livelli omogenei di tutela delle formazioni

Qualora non siano stati rilevati ulteriori elementi di valore paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio delle formazioni vegetali di cui al D.lgs 227/01, a queste ultime viene uniformemente attribuito il livello di tutela 1. In tutte le aree boscate, le Soprintendenze per i Beni Culturali e Ambientali possono applicare l'istituto della compensazione degli impatti sulle aree tutelate.

Art. 2

Verifica a seguito di sopralluogo o verifica strumentale della reale consistenza a richiesta

In caso di contestazioni circa perimetrazioni di aree boschive assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 lett. g) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 42/04, il Dipartimento dei Beni Culturali e I.S. procede ad una verifica sui supporti cartografici disponibili, richiedendo se del caso al Comando Forestale della Regione Siciliana sopralluoghi volti ad accertare la sussistenza dei requisiti per la classificazione delle aree boscate ai sensi del D.lgs

227/01, e di verificare se le aree in questione siano state percorse dal fuoco, e come tali meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 142 lett. g) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 42/04.

Art. 3

Diversi livelli omogenei di tutela delle formazioni

Ricevuto il verbale di sopralluogo trasmesso a carico dell'Amministrazione Forestale, qualora dallo stesso risulti la insussistenza dei presupposti per la tutela boschiva, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. provvede entro 90 giorni dalla ricezione alla correzione con Decreto della Cartografia tematica del Piano Paesaggistico. Nelle more della correzione, i Soprintendenti esprimono parere sulla base delle risultanze dell'accertamento di cui al verbale dell'Amministrazione Forestale. Contestualmente si provvede all'aggiornamento delle Cartografie Forestali.

Art. 4

Tavolo tecnico interassessoriale

Per la predisposizione delle linee di metodologia generale per l'aggiornamento e la restituzione su base digitale delle cartografie forestali che rappresentano i riferimenti normativi ai sensi del D.lgs 227/01 e della L.R. 16/96, è istituito il Tavolo tecnico interassessoriale. Con successivi provvedimenti i Dirigenti Generali del Corpo Forestale e del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. edl Dipartimento Urbanistica stabiliranno la sua composizione e l'organizzazione delle attività.

Palermo, 19/7/2017

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITÁ SICILIANA

Avv. Carlo Vermiglio

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dr. Maurizio Croce